

FONDAZIONE DEL MONTE FAENZA

STATUTO

Approvato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con provvedimento in data 19 luglio 2000 Prot. n. 307061

Modificato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 21 novembre 2005 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 13 marzo 2006 Prot. n. 27738.

Modificato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 23 aprile 2014 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 1° luglio 2014 Prot. N.DT51983

Modificato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 17 novembre 2015 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 19 novembre 2015 Prot. DT 89994

Modificato agli articoli 22, 26 e 32 con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 17 ottobre 2016 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 11 novembre 2016 Prot. DT 95369

Modificato agli articoli 1, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29 e 32 con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 29 ottobre 2024 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 28 novembre 2024 Prot. n. 0106608/2024

Modificato agli articoli 1, 4, 6, 11, 14, 25, 32 e inseriti gli articoli 11bis e 11ter con deliberazione del Consiglio di Indirizzo in data 29 luglio 2026 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento in data 11 settembre 2026 Prot. N. 0043808/2026

Art. 1

Denominazione, natura e durata

La “FONDAZIONE DEL MONTE FAENZA”, di seguito chiamata Fondazione, è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dal presente statuto, definito anche in armonia con i principi della Carta delle Fondazioni, adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dall’Addendum al Protocollo d’intesa, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla Legge 23 dicembre 1998 n. 461 e al D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.”

Essa è la continuazione ideale e storica della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, la cui istituzione fu promossa nella seconda metà del secolo XV° dal Beato Bernardino da Feltre, frate minore di S. Francesco. Alla sua fondazione cooperarono il padre Andrea Ronchi di Faenza, il vescovo Giovan Battista Canonici di Bologna e Astorgio III Manfredi, Signore della città. Il denaro occorrente provenne da spontanee offerte di caritatevoli cittadini e da pubbliche questue. L’atto costitutivo risale al 12 ottobre 1491. Da questa, con atto a rogito notaio Mario Bergamini di Faenza in data 27 dicembre 1991 rep. n. 26763 fasc. n. 6342, è stata scorporata l’attività creditizia, in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436305 del 23 dicembre 1991.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Sede e ambito territoriale di attività

La Fondazione ha sede in Faenza.

E’ in facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

Nella continuità degli scopi originari la Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune di Faenza.

Essa può effettuare interventi anche al di fuori del predetto ambito, in favore dei territori del comprensorio faentino.

La Fondazione può inoltre intervenire al di fuori di tali limiti territoriali, nonchè all’estero, per iniziative comunque coerenti con la propria missione istituzionale e per le quali ritenga opportuno il finanziamento.

Art. 3

Scopi della Fondazione e settori di intervento

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Nel perseguire i propri scopi la Fondazione, in rapporto prevalente con il territorio, indirizza la

propria attività nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

La scelta dei settori rilevanti e degli eventuali altri settori ammessi è effettuata dal Consiglio di Indirizzo; di detta scelta è assicurata un'adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 4

Attività della Fondazione

La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti in forma di impresa o attraverso imprese ed enti strumentali operanti nei predetti settori in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese ed enti strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

Nel caso di esercizio diretto di attività di impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese e degli enti strumentali, come definite dall'art.1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 153/99, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti, movimenti ed associazioni politiche e sindacali.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. In particolare, può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, tempo per tempo consentite dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

La Fondazione può detenere o acquisire partecipazioni non di controllo in enti e imprese diversi

da quelli strumentali, o concorrere alla loro costituzione, nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.

Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, rendere più incisiva la propria azione e sovvenire in maniera efficace e programmata alle esigenze del territorio, la Fondazione ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale degli interventi e di operatività per progetti, individuando i settori ai quali destinare le risorse disponibili.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 62 D.Lgs. 117/2017.

Essa può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione favorisce la collaborazione con altre fondazioni di origine bancaria valutando, nel perseguire l'efficienza e l'economicità della gestione, il ricorso a forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette sia attraverso il coordinamento dell'ACRI o degli organismi associativi regionali.

La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.

La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile con finalità analoghe alle proprie.

La Fondazione promuove altresì lo sviluppo della cultura della donazione e la raccolta di risorse destinate all'incremento del patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali.

La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del Codice Civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè rientrante negli scopi della Fondazione.

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 5

Regolamenti interni

Le norme statutarie che disciplinano l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari sono integrate da apposito regolamento interno.

Il predetto regolamento interno deve prevedere e disciplinare le condizioni di accesso e i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte effettuate e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. I bandi costituiscono la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni.

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'articolo 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa di regola per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata, in via straordinaria, dal Consiglio di Indirizzo per meglio sovvenire alle esigenze di salvaguardia del patrimonio, della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di Vigilanza.

La deliberazione del Consiglio di Indirizzo dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve stessi, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti previsti dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'Organo di indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione, definito nel rispetto della legge, del presente Statuto e in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.

In particolare, nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del

portafoglio.

La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione adottando le eventuali misure correttive.

La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenere – del pari - un'adeguata redditività assicurando anche il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art.1 dell'Addendum.

I contratti e gli strumenti derivati, sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

La gestione del patrimonio può essere effettuata direttamente all'interno della Fondazione ovvero essere affidata in tutto o in parte ad un gestore esterno.

La gestione effettuata all'interno della Fondazione avviene con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione.

L'affidamento della gestione del patrimonio all'esterno deve essere effettuato nei confronti di intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta dei predetti intermediari, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione, evitando altresì la possibilità dell'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Nel rispetto dell'art. 6 del Protocollo d'intesa, la Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Art. 7

Destinazione del reddito.

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999,

n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. e) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai Settori Rilevanti scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 20, comma 1, lettera i) del presente statuto;
- e) altri settori ammessi scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 20, comma 1, lettera i) del presente statuto, altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio di Indirizzo, di cui all' art. 6 lettera c) che precede.

Il Consiglio di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

- f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai componenti i propri organi, ai dipendenti e ai collaboratori coordinati, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e collaboratori coordinati e dei compensi e rimborsi previsti dallo Statuto e definiti in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Segretario Generale.

Nella composizione degli Organi la Fondazione

- a) garantisce la presenza di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare le sue indipendenza e terzietà;
- b) assicura nel loro complesso un'adeguata presenza di genere.
- c) adotta nella nomina dei componenti modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina,

comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di indirizzo. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi, nonché stabilite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

I componenti degli Organi agiscono con indipendenza e riservatezza e sono tenuti a salvaguardare l'autonomia della Fondazione di cui concorrono a formare la volontà nel rispetto dello statuto.

Art. 9

Requisiti generali di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale devono essere scelti fra persone di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, dotati di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza fini di lucro.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale, coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione e quella di Segretario Generale non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a

salvaguardia dell'autonomia, degli interessi e della reputazione della Fondazione. Procede analogamente se vengono a sua conoscenza fatti rilevanti ai fini della permanenza del requisito di onorabilità.

Spetta a ciascun organo della Fondazione, e al Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, definire le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale l'organo stesso provvede per i propri componenti alla verifica dei suddetti requisiti.

Art. 10

Requisiti generali di professionalità

I componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale, salve le specifiche previsioni recate dallo statuto, devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza, conoscenza tecnico-amministrativa e autorevolezza fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in relazione ai settori di intervento ed attività della Fondazione.

Art. 11

Cause generali di incompatibilità e di ineleggibilità

Non possono far parte del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione:

- i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il Direttore Generale, i dirigenti ed i componenti degli organi della società bancaria conferitaria prima di due anni dalla cessazione della carica;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio della Fondazione, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- coloro che ricoprono incarichi negli organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;
- coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle amministrazioni, enti ed organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione o a cui appartengono soggetti con poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione. Le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici sono escluse dalla presente ipotesi di incompatibilità;
- coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, anche a tempo determinato, nelle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente, di erogazioni da parte della Fondazione, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione stessa. Le collaborazioni concernenti incarichi professionali specifici sono escluse dalla presente ipotesi di incompatibilità.
- i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia,

il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, o di ogni altra forma associativa locale. Coloro che abbiano ricoperto in passato gli incarichi di cui al presente alinea non possono assumere la carica di componente di Organi della Fondazione prima che siano trascorsi due anni dal termine del precedente incarico;

- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Coloro che abbiano ricoperto in passato gli incarichi di cui al presente alinea non possono assumere la carica di componente di Organi della Fondazione prima che siano trascorsi due anni dal termine del precedente incarico

Inoltre, non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale:

- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art.13 del presente Statuto.

Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o sue controllate o partecipate.

I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi volti a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente il Consiglio di Indirizzo, il

Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che presiede il Consiglio di Indirizzo (peraltro senza diritto di voto e quindi in soprannumero) ed è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione unicamente quando a termini di statuto sostituisce il Presidente nel Consiglio di Indirizzo.

La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

Art. 11-bis

Discontinuità nei rapporti di collaborazione

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.

I periodi di discontinuità previsti dalle disposizioni sopra riportate si applicano anche ai componenti gli Organi che, nell'ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 11-ter

Esercizio dei diritti nelle Società e negli enti strumentali

Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

- a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
- b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo

di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;

c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;

La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

I periodi di discontinuità previsti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai componenti gli Organi che, nell'ambito del loro secondo mandato consecutivo in corso, abbiano superato la metà dello stesso.

Art. 12

Cause generali di conflitto di interessi.

Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga personalmente, o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al secondo grado incluso, in conflitto con l'interesse della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, decide l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di violazione dei doveri di cui al comma che precede e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea

Art. 13

Cause generali di sospensione dalle funzioni.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità;
- 3) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) l'applicazione di misure cautelari personali.

Art. 14

Cause generali di decadenza

Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate all'art. 11, ovvero omettano di comunicare l'esistenza delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 13.

Le cause di incompatibilità sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

Ciascun organo collegiale verifica, su iniziativa del proprio Presidente, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle ineleggibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 14 bis

Limiti di mandato

I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della

Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Art. 15

Compensi e Indennità.

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, per la partecipazione alle riunioni dell'organo spetta esclusivamente una indennità di partecipazione; limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Faenza può altresì essere previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo, con parere favorevole del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del rispettivo Organo, una indennità di partecipazione; limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Faenza può altresì essere previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. La misura dei compensi annui, della indennità di partecipazione, del rimborso spese, nonché le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo con parere favorevole del Collegio Sindacale.

Ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una indennità di partecipazione; limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Faenza può altresì essere previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. La misura dei compensi annui, dell'indennità di partecipazione, del rimborso spese, nonché le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo.

Non è consentito il cumulo di più indennità di partecipazione nella stessa giornata.

Il compenso per il Segretario Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 16

Organo di Indirizzo.

L'Organo di Indirizzo è composto da undici membri che devono possedere, quali requisiti di professionalità, adeguate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni.

I predetti undici membri sono designati - ai fini della nomina - nell'esclusivo interesse della Fondazione come segue:

- a) n. 2 all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, dal Sindaco del Comune di Faenza,
- b) n. 1 all'interno di una terna dal Presidente della Provincia di Ravenna;
- c) n. 2 all'interno di due terne, uno per ciascuna terna, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna. I candidati designati dovranno essere portatori di professionalità diverse da quelle riferibili al settore della ricerca scientifica e tecnologica di cui al successivo punto e) del presente articolo;
- d) n. 1 all'interno di una terna dalla Diocesi di Faenza-Modigliana, nell'ambito delle organizzazioni che perseguono finalità educativo-pedagogiche, di assistenza e solidarietà sociale;
- e) n. 1 all'interno di una terna dal Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali faentine da scegliersi fra persone la cui professionalità sia particolarmente rappresentativa nei settori della scienza, della ricerca, della università e della ceramica in genere, residenti o domiciliati per la carica o l'attività svolta nel Comune di Faenza da almeno tre anni. Per la designazione, il Consiglio di Indirizzo indicherà con criteri oggettivi e trasparenti i requisiti che dovranno possedere i candidati privilegiando nell'ordine dei predetti settori il possesso di professionalità nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica connessa con la promozione dello sviluppo economico.
- f) n. 1 all'interno di una terna dalla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato da scegliersi fra persone che abbiano un'adeguata professionalità, competenza ed esperienza nei settori di intervento della Fondazione;
- g) n. 1 all'interno di una terna formulata congiuntamente dai Dirigenti scolastici pro-tempore delle Scuole secondarie di secondo grado statali e dai Dirigenti scolastici pro-tempore degli Istituti Capofila degli Istituti comprensivi statali, insediati e operanti a Faenza. I nominativi saranno scelti tra persone in possesso di adeguata professionalità, esperienza e competenza nel settore dell'istruzione. Per la designazione, il Consiglio di Indirizzo indicherà con criteri oggettivi e trasparenti i requisiti che dovranno possedere i candidati;
- h) n. 2 cooptati dallo stesso Consiglio di Indirizzo, secondo quanto previsto dal successivo art. 17; i componenti nominati dall'Organo di indirizzo sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, espressive comunque della realtà locale, residenti nell'ambito del territorio di competenza della Fondazione, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di intervento o di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nonché di professionalità eventualmente non presenti fra i nominati di cui alle lettere precedenti.

Le modalità della nomina, ferme le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma lettere a), b) e c), sono disciplinate nell'apposito regolamento.

Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o

più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto e coordinato dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni il Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello Statuto. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca.

La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, nè sul suo patrimonio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Art. 17

Nomina del Consiglio di Indirizzo

Almeno quattro mesi prima della scadenza del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per altra causa, il Presidente della Fondazione invita i soggetti competenti a provvedere alle designazioni di loro spettanza.

Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

I membri del Consiglio di Indirizzo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo in carica al momento della designazione.

Parimenti, il Consiglio di Indirizzo uscente provvede alla cooptazione dei componenti di cui alla lettera h) del precedente art. 16.

Con riferimento alle designazioni formulate dai soggetti esterni, il Consiglio di Indirizzo, procede alla nomina mediante singole votazioni espresse a scrutinio segreto, per ogni terna proposta. A tal fine ciascun membro del Consiglio di indirizzo può esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della terna, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. La Fondazione rende noto il solo risultato finale della procedura.

In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di parità la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

Laddove la stessa persona sia designata nell'ambito di più terne, l'ente la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede ad una nuova designazione sostitutiva della precedente nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Consigliere uscente che sia

candidato.

Completato il procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio la prima riunione del nuovo Consiglio di Indirizzo.

In deroga all'art. 16 il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito e funzionante con un numero di componenti non inferiore a 7.

Qualora i soggetti esterni, cui compete la designazione, non provvedano entro il predetto termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta di designazione, il Presidente reitera la richiesta assegnando un ulteriore termine di venti giorni decorso il quale si procede ad attivare una procedura sostitutiva.

A tal fine il Consiglio di Indirizzo provvede a nominare un collegio composto da tre soggetti esterni dotati dei requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto. Ai componenti del collegio si applicano le incompatibilità previste dall'art 11.

Il collegio propone al Consiglio di Indirizzo la terna nel rispetto dei criteri di designazione richiesti dallo Statuto per i diversi soggetti designanti, entro il termine di dieci giorni dal suo insediamento. In assenza di una proposta del collegio entro i termini prescritti il Consiglio di Indirizzo procede direttamente, in piena autonomia, alla nomina assicurando l'equilibrio nella composizione dell'organo.

Le nomine ai sensi di questo comma non potranno comunque essere superiori a tre.

Se necessario, le ulteriori nomine saranno effettuate dall'Autorità di Vigilanza della Fondazione.

Art. 18

Requisiti ed indirizzi per la designazione.

Gli enti e gli organi degli enti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo, ferme le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma lettere a), b) e c), devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti tra i cittadini italiani preferibilmente residenti all'atto della nomina, da almeno tre anni nel Comune di Faenza, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui allo Statuto e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto medesimo;
- i componenti devono essere scelti fra le persone che abbiano i requisiti di professionalità specifici di cui allo Statuto.

Al fine di garantire, con l'apporto di specifiche esperienze, una composizione dell'organo di indirizzo idonea a realizzare il miglior perseguimento degli scopi della Fondazione, l'Organo di Indirizzo può individuare, in conformità alle previsioni dell'art. 16, primo comma, e indicare preventivamente agli enti designanti le competenze e professionalità richieste ai candidati, nonché il genere.

Art. 19

Durata in carica

I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-bis.

Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo.

Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati prima del termine, scade con quello del Consiglio di Indirizzo.

Alla scadenza del mandato il Consiglio di Indirizzo resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Art. 20

Competenze del Consiglio di Indirizzo

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre alle attribuzioni, funzioni e competenze riconosciutegli dalla legge e dal presente Statuto, le decisioni concernenti:

- a) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- b) l'approvazione e modificazione dei:
 - regolamento per l'attività istituzionale;
 - regolamento per la gestione del patrimonio;
 - regolamento per le procedure di nomina dei componenti gli organi, nonché di ogni altro regolamento interno, fatto salvo quanto previsto all'art. 24, comma 2, lett. g;
- c) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la revoca degli stessi, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei restanti componenti il Collegio Sindacale, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
- e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché di singoli componenti il Consiglio di Indirizzo;
- f) l'autorizzazione alla stipula di polizze per la responsabilità dei propri componenti, sentito il Collegio Sindacale, e dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, esclusa quella derivante da dolo o colpa grave;
- g) l'eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

- i) l'individuazione dei settori rilevanti ed eventualmente di altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
- j) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori tra quelli previsti dallo Statuto ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
- m) l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- o) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione;
- p) la cooptazione e la scelta di propri componenti secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- q) l'individuazione, in conformità alle previsioni dell'art. 16, primo comma, delle competenze e professionalità richieste ai candidati, nonché il genere da indicare ai soggetti designanti come previsto all'ultimo comma dell'art. 18;
- r) la definizione con criteri oggettivi e trasparenti, anche tramite delibera-quadro, dei requisiti dei candidati di cui all'art. 16, secondo comma, lettere e) e g) del presente Statuto;
- s) l'attivazione della procedura sostitutiva di nomina di componenti il Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 17, comma 11.

Il Consiglio di Indirizzo ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati.

Art. 21

Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

Il Presidente o chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, convoca il Consiglio di Indirizzo, predispone l'ordine del giorno ed assicura il corretto svolgimento delle adunanze.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente in veste di Segretario del Consiglio di Indirizzo.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce di regola, una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione almeno sei giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata senza il rispetto del predetto termine, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative, alla nomina per cooptazione di Consiglieri di cui agli art. 16 e 17, alla trasformazione, fusione, scioglimento e messa in liquidazione della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Il Presidente e il Vice Presidente quando esercita le funzioni di sostituzione del Presidente non hanno diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo.

Nel caso di istituzione di commissioni consultive o di studio ai sensi dell'art. 20 lettera g) l'eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l'interessato e la delibera di nomina deve contenere l'indicazione dell'eventuale compenso determinato dopo aver sentito il Collegio Sindacale.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, ivi compresi il Presidente della Fondazione, che lo presiede e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Le modalità della nomina, ferme le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma lettere a), b) e c), sono disciplinate nell'apposito regolamento.

La votazione di nomina avviene a scrutinio segreto, ferma la facoltà dello stesso Consiglio di Indirizzo di decidere diversamente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano su invito senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica per la prima e, se necessaria, seconda votazione, e con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica qualora si renda necessaria una ulteriore votazione.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli del Presidente e del Vice Presidente, è di quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e cessa con l'approvazione del bilancio del loro quarto esercizio e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 29 per la sua approvazione.

Alla scadenza del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, restano in carica sino all'insediamento del successivo Consiglio di Amministrazione.

La seduta d'insediamento del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove, purchè nel territorio dello Stato, ed ogni qual volta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio Sindacale, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi idonei, purchè risulti prova dell'avvenuta comunicazione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata senza il rispetto del predetto termine, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice Presidente ovvero chi sostituisce il Presidente a termini di Statuto.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente in veste di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale, fanno piena prova.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-bis.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare i nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori subentrati a quelli cessati scade con quello del Consiglio di cui sono divenuti parte.

Art. 23

Requisiti di professionalità

Gli amministratori devono essere scelti fra persone dotate di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver

maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico ovvero aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche in riferimento ai settori finanziario e mobiliare

Art. 24

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto, nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina nel proprio ambito del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione nonché la revoca degli stessi;
- b) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo e di quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- d) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- e) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del relativo compenso;
- f) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- g) ogni deliberazione relativa alla gestione patrimoniale, agli investimenti ed alle partecipazioni, nell'ambito delle linee generali definite dal Consiglio di Indirizzo;
- h) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- i) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- j) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- k) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- l) l'autorizzazione alla stipula di polizze per la responsabilità del Segretario Generale e dei dipendenti della Fondazione, esclusa quella derivante da dolo o colpa grave;
- m) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché

ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;

n) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in ordine:

- alle modifiche statutarie;
- all’approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
- ai programmi di intervento della Fondazione;
- alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
- all’istituzione di imprese strumentali.

o) l’eventuale nomina di commissioni consultive o di studio, nell’ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. In tal caso l’eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l’interessato e la delibera di nomina deve contenere l’indicazione dell’eventuale compenso determinato dopo aver sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 25

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, è il legale rappresentante della stessa e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione così come previsto all’art. 22, 6 comma dello Statuto; permane in carica 4 esercizi e cessa con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui è parte.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendola per ratifica allo stesso nella prima riunione successiva;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l’ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Fermo restando quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale e al potere di

firma, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

a) nella presidenza del Consiglio di Indirizzo, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Indirizzo;

b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del predetto Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso, al Segretario Generale, a dipendenti.

Art. 26

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi nominati dal Consiglio di Indirizzo con le attribuzioni previste tempo per tempo dal Codice Civile per il Collegio Sindacale, in quanto applicabili, compresa la funzione di controllo contabile, nonché dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili. I Sindaci durano in carica tre esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e cessano con l'approvazione del bilancio del loro terzo esercizio e, comunque, non oltre il termine previsto dall'art. 29 per la sua approvazione.

I componenti del Collegio Sindacale possono essere riconfermati una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14-bis. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrano in carica i loro successori.

Le modalità della nomina, ferme le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma lettere a), b) e c), sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Se nel corso del mandato vengono a cessare uno o più componenti, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo al fine di nominare i membri necessari per l'integrazione del Collegio.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che vengono a cessare restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

Art. 27

Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della

Fondazione avvalendosi, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle risorse della Fondazione stessa.

Egli esercita inoltre le funzioni e compie gli atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente.

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio, alle quali sono estese le medesime incompatibilità previste per il Segretario Generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Il Segretario Generale:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni stesse per quanto di competenza, firmando altresì la corrispondenza e gli atti relativi;
- assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale o che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Oltre alle cause generali di incompatibilità di cui allo Statuto, con eccezione di quella di cui all'art. 11, primo comma, primo alinea per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione, il Segretario Generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

Art. 28

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale sono tenuti a cura del Segretario Generale.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice Civile.

Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 29

Bilancio annuale e documento programmatico previsionale.

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

La Fondazione si deve attenere a tutto quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs 17.5.99 n. 153 e successive modificazioni e a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza ai sensi del comma 5 dell'articolo richiamato.

In particolare:

- entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo. A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 153/99.

Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza;

- entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio annuale e la relazione di gestione e li sottopone al Collegio Sindacale che predispone la propria relazione;
- entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo;
- entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio annuale costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Cod. Civ. Nei 15 giorni successivi alla delibera, la Fondazione trasmette il bilancio annuale come sopra costituito all'Autorità di Vigilanza.
- i suddetti termini possono essere prorogati di non oltre 60 giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione, ovvero quando necessario a causa delle tempistiche di approvazione dei Bilanci delle Società da essa partecipate; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profitti patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

La Fondazione fornisce nel bilancio separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme e con le modalità definite dal Consiglio di Indirizzo, tenendo altresì presente quanto stabilito nel predetto Regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 30

Scioglimento ed estinzione.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza ai

sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 17.5.1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

La Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dal Consiglio di In dirizzo all'unanimità, approvata dall'Autorità di Vigilanza, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153 e successive modificazioni.

Art. 31

Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme di legge.

Art. 32

Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con la loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La Fondazione assicura la pubblicità allo Statuto mediante il deposito dello stesso presso il Registro delle Persone Giuridiche, nonché mediante pubblicazione sul proprio sito internet o con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui agli artt. 11, comma 2, 11-bis e 11-ter dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

* * * *